

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA**

**RICORSO**

**CON ISTANZA DI DECRETO MONOCRATICO EX ART. 56 C.P.A.**

**E DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI EX ART. 53 C.P.A.**

per i sigg.

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CITTÀ	CODICE FISCALE
ACCETTA	VALERIA	12/12/61	PALERMO (PA)	CCTVLR61T52G273Y
ARANCIO	ANGELA TIZIANA LUCIANA	18/04/73	MILANO (MI)	RNCNLT73D58F205G
ACCIAIO	GIOVANNA	12/02/69	PALERMO (PA)	CCAGNN69B52C342V
ARCIERI	MARIA TERESA	16/09/56	CONFLENTI (CZ)	RCRMTR56P56C960D
CAMPISI	ANGELA	23/09/63	CARACAS (VENEZUELA)	CMPNGL63P63Z614N
CHIANETTA	ANGELA MARIA	22/02/64	FAVARA(AG)	CHNNLM64B62D514N
CONTINO	MARIA	16/06/80	AGRIGENTO(AG)	CNTMRA80H56A089I
D'ANCONA	AGATINA	23/10/60	PALERMO (PA)	DNCGTN60R63G273P
FERRARA	ROSALBA	15/01/63	BAGHERIA(PA)	FRRRLB63A55A546Z
FINOCCHIARO	MARIA	15/10/61	MESSINA(ME)	FNCMRA61R59F158A
GERMINARA	CHIARA	01/08/68	SAVELLI(KR)	GRMCHR68M41I468R
GRAZIANO	GIUSEPPA	30/10/56	PALERMO (PA)	GRZGPP56R70G273J
GUIDACE	MARIA ROSA	18/03/72	BENESTARE (RC)	GDCMRS72C58A780F
LO FRANCO	GIUSTO	08/04/70	PALERMO (PA)	LFRGST70D08G273S
MILLIMAGGI	MARCELLA	16/01/60	MESSINA(ME)	MLLMCL60A56F158W
MARCHESE	BIANCA MARIA	12/02/63	PALERMO (PA)	MRCBCM63B52G273H
MINEO	DOMIZIO	11/07/72	PALMA DI MONTECHIARO(AG)	MNIDMZ72L11G2820
PETRONE	FILOMENA	13/08/64	CASTELLAMMARE DI STABIA(NA)	PTRFMN64M53C129K
REALE	FRANCESCA	05/05/78	LENTINI (SR)	RLEFNC78E45E532B
SARACINO	ANNAMARIA	22/07/60	NAPOLI(NA)	SRCNMR60L62F839E
SAVOCA	LILIANA	29/09/55	MESSINA(ME)	SVCLLN55P69F158N
TRANCHINA	GIUSEPPINA	25/12/66	PALERMO (PA)	TRNGPP66T65G273Y

rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al

presente atto, dall' avv. Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 0917794561), dall'avv. Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 0917794561) e dall'avv. Tiziana De Pasquale (C.F. DPSTZN82L60G273Q – tizianadepasquale@pec.it; fax 0917794561) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3, 00186, i quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al fax 0917794561, ovvero ai seguenti indirizzi pec: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; tizianadepasquale@pec.it;

nonché della sig.ra

TOTARO	CONCETTA MARIA	16/08/67	NIZZA DI SICILIA(ME)	TTRCCT67M56F901X
--------	-------------------	----------	-------------------------	------------------

rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, dall' avv. Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 0917794561), dall'avv. Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 0917794561), dall'avv. Tiziana De Pasquale (C.F. DPSTZN82L60G273Q – tizianadepasquale@pec.it; fax 0917794561), dall'avv. Carlo Mastroeni (C.F. MSTCRL61M03F158L – avvcarlomastroeni@puntopec.it; fax 0942794702) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3, 00186, i quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al fax 0917794561, ovvero ai seguenti indirizzi pec: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; tizianadepasquale@pec.it;

#### CONTRO

- il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

- U.S.R. ABRUZZO, U.S.R. BASILICATA, U.S.R. CALABRIA, U.S.R. CAMPANIA, U.S.R. EMILIA ROMAGNA, U.S.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, U.S.R. LAZIO, U.S.R. LIGURIA, U.S.R. LOMBARDIA, U.S.R. MARCHE, U.S.R. MOLISE, U.S.R. PIEMONTE, U.S.R. PUGLIA, U.S.R. SARDEGNA, U.S.R. SICILIA, U.S.R. TOSCANA, U.S.R. UMBRIA, U.S.R. VENETO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12;

E NEI CONFRONTI

della sig.ra ZANCA MARIA ANGELA, nata il 08/07/1966;

del sig. STEA VINCENZO 03/10/1963;

della sig.ra SURFARO MARIA GIUSEPPINA 04/09/1963;

della sig.ra SURGONA' MARIA GRAZIA 14/03/1966 ;

della sig.ra TERMI ANNA MARIA 08/03/1962;

del sig. VIGLIONE ROSARIO GAETANO 05/03/1973;

della sig.ra ZANCA MARIA ANGELA 08/07/1966

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI MONOCRATICI E COLLEGIALI EX

ART. 56 C.P.A.

– del Bando di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, in data 23 novembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 90 del 24.11.2017, con il quale è stato indetto il corso-concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui, all'art. 6, comma 8, in riferimento alla “*prova preselettiva*”, ha specificato che sarebbero stati ammessi a sostenere la successiva prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati, nonché “*tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un*

*punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale", senza prevedere al contempo l'ammissione in ogni caso alla successiva prova scritta di tutti i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a 60/100.*

- del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 138 del 03/08/2017, recante *"Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20/09/2017 n. 220, nella parte in cui, all'art. 8 comma 2, ha limitato il numero dei candidati da ammettere alla prova scritta del corso-concorso nazionale in misura pari al triplo dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'art. 4 comma 5 dello stesso D.M. senza prevedere al contempo l'ammissione in ogni caso alla successiva prova scritta di tutti i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a 60/100;

- del Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 1134, pubblicato sul sito internet di tale Ministero in data 24/07/2018, con il quale sono stati approvati e pubblicati, a seguito di prova preselettiva tenutasi il 23.07.2018, la graduatoria e l'elenco nominativo dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta del citato corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, *ex art. 8 del Decreto del medesimo Direttore Generale n. 1259 del 23/11/2017*, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti, pur avendo gli stessi conseguito un punteggio pari o superiore a 60,00/100, come da tabella che segue:

COGNOME	NOME	PUNTEGGIO
---------	------	-----------

ACCETTA	VALERIA	71,4
ARANCIO	ANGELA TIZIANA LUCIANA	63,1
ACCIAIO	GIOVANNA	64,5
ARCIERI	MARIA TERESA	66
CAMPISI	ANGELA	62,6
CHIANETTA	ANGELA MARIA	63,6
CONTINO	MARIA	68,2
D'ANCONA	AGATINA	63,6
FERRARA	ROSALBA	66,9
FINOCCHIARO	MARIA	63,7
GERMINARA	CHIARA	65,8
GRAZIANO	GIUSEPPA	63,6
GUIDACE	MARIA ROSA	60,8
LO FRANCO	GIUSTO	65,7
MILLIMAGGI	MARCELLA	71,4
MARCHESE	BIANCA MARIA	60,2
MINEO	DOMIZIO	62,1
PETRONE	FILOMENA	65,4
REALE	FRANCESCA	63,9
SARACINO	ANNAMARIA	69,6
SAVOCA	LILIANA	63,5
TOTARO	CONCETTA MARIA	67,8
TRANCHINA	GIUSEPPINA	61,1

- del Provvedimento o dei provvedimenti di estrema ratio e data ignota con i quali gli odierni ricorrenti sono stati illegittimamente esclusi dalle prove scritte del corso concorso nazionale per il reclutamento di Dirigenti Scolastici bandito con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, n. 8736, per non aver superato la prova preselettiva;
- del Provvedimento recante *“Diario della prova scritta del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 14/09/2018, con il quale l’Amministrazione resistente ha comunicato che la prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali si svolgerà in data 18 ottobre 2018, alle ore 10.00;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compreso l'archivio dei quiz delle domande e delle risposte della prova preselettiva pubblicato il 27 giugno 2018 sul sito del Ministero, nonché dei verbali delle relative operazioni della Commissione ed il provvedimento che verrà pubblicato entro il 3 ottobre 2018 contenente l'elenco delle sedi della prova scritta con la loro esatta ubicazione;

PER L'ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A. VOLTA A

– l'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierna parte ricorrente di essere ammessa a sostenere la prova scritta del corso-concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, in data 23 novembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 90 del 24.11.2017, che si svolgerà in data 18 ottobre 2018, alle ore 10.00, come da provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 14/09/2018, e/o all'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta la partecipazione al prosieguo dell'iter selettivo;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

– al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente, ordinando l'inserimento della stessa nell'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta del 18 ottobre 2018, e/o all'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta alla stessa la partecipazione al prosieguo dell'iter selettivo, quale, a titolo meramente esemplificativo, la disposizione di prove suppletive;

Si premette, in

FATTO

Con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR del 23 novembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 90 del 24.11.2017, è stato indetto il corso-concorso selettivo nazionale, per esami e titoli, organizzato su base regionale, per il

reclutamento di n. 2.416 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

L'odierna parte ricorrente è docente confermato ruolo in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, e ha effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni, nei termini e con le modalità previste dall'art. 3 del Bando di concorso.

Essendo in possesso di tutti i requisiti di ammissione previsti dal su citato bando, la parte ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al relativo concorso e ha successivamente sostenuto le prove preselettive previste dall'art. 6, comma 8, del Bando, in data 23/07/2018, come da diario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 24/04/2018, nelle sedi individuate dalle USR di competenza.

Al riguardo, l'Amministrazione, nel disciplinare la procedura, ha previsto una prova preselettiva atta a limitare la platea dei concorrenti partecipanti alle successive prove concorsuali, disponendo che *“sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale”*.

Le prove preselettive hanno avuto luogo nelle sedi concorsuali individuate dalle varie USR di competenza e, a seguito delle stesse, parte ricorrente, pur avendo riscontrato vari malfunzionamenti ai sistemi informatici ed altre anomalie che ne hanno rallentato lo svolgimento, o comunque significativamente ridotto le possibilità di

concentrazione, è comunque riuscita a conseguire un punteggio pari o superiore a 60/100, come da tabella che segue:

COGNOME	NOME	PUNTEGGIO
ACCETTA	VALERIA	71,4
ARANCIO	ANGELA TIZIANA LUCIANA	63,1
ACCIAIO	GIOVANNA	64,5
ARCIERI	MARIA TERESA	66
CAMPISI	ANGELA	62,6
CHIANETTA	ANGELA MARIA	63,6
CONTINO	MARIA	68,2
D'ANCONA	AGATINA	63,6
FERRARA	ROSALBA	66,9
FINOCCHIARO	MARIA	63,7
GERMINARA	CHIARA	65,8
GRAZIANO	GIUSEPPA	63,6
GUIDACE	MARIA ROSA	60,8
LO FRANCO	GIUSTO	65,7
MILLIMAGGI	MARCELLA	71,4
MARCHESE	BIANCA MARIA	60,2
MINEO	DOMIZIO	62,1
PETRONE	FILOMENA	65,4
REALE	FRANCESCA	63,9
SARACINO	ANNAMARIA	69,6
SAVOCA	LILIANA	63,5
TOTARO	CONCETTA MARIA	67,8
TRANCHINA	GIUSEPPINA	61,1

Tuttavia, in data 24/07/2018, il Ministero resistente ha emanato il provvedimento m\_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0001134.24- 07-2018, con il quale è stata approvata e pubblicata la graduatoria relativa alle prove preselettive *de quibus*, nella quale, in maniera del tutto illegittima, non risulta essere presente parte ricorrente.

Ciò in quanto, come anticipato, il bando contemplava una prova preselettiva tesa a selezionare n. 8.700 candidati (oltre tutti i candidati con punteggio pari a quello del

candidato collocato nell'ultima posizione utile) da ammettere alla partecipazione alla successiva prova scritta.

Per l'effetto, anche a causa dell'elevatissimo numero di candidati, solo i docenti che sono riusciti a conseguire un punteggio pari al minimo a 71,7 hanno ottenuto la tanto ambita ammissione alla prosecuzione dell'*iter* concorsuale.

Ebbene, tale previsione è evidentemente illegittima nella parte in cui fissa un tetto massimo di partecipanti, senza tuttavia garantire in ogni caso l'ammissione ai concorrenti che avessero conseguito la sufficienza, ovvero un punteggio pari a 60,00/100,00.

Ed invero, la mancata previsione del punteggio minimo necessario al superamento dei test preselettivi *de quibus* ha fatto sì che la selezione dei candidati, *rectius* l'accesso alle vere e proprie prove concorsuali, avvenisse sulla base di circostanze casuali – quale l'elevato numero di partecipanti – in nessun modo determinabili a priori dagli odierni ricorrenti, né contemperate da reali fattori di merito.

Nel dettaglio, non v'è chi non veda come la scelta di affidare la soglia di sbarramento di superamento delle prove preselettive ad un mero dato numerico ha determinato l'impossibilità di effettuare una vera selezione sul merito, atteso che più alto è il numero dei partecipanti al concorso, più elevato sarà il punteggio richiesto ai fini dell'ammissione alle prove scritte.

Tale situazione risulta essere, non solo contrastante con specifiche disposizioni di legge, ma altresì irragionevole ed illogica poiché ha determinato l'esclusione dalla partecipazione alle prove scritte di un elevato numero di partecipanti, i quali, pur avendo dimostrato di essere idonei alla prosecuzione dell'*iter* processuale, sono stati esclusi in ragione dell'elevato numero di partecipanti che ha innalzato il punteggio necessario all'ammissione fino a 71,70.

Tale è la situazione degli odierni ricorrenti, i quali, pur avendo conseguito il risultato *de quo*, sono stati illegittimamente esclusi dall'ammissione alle prove scritte che,

secondo quanto disposto dal provvedimento da ultimo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 14/09/2018, si terranno in data 18/10/2018.

In particolare, la presente istanza di Decreto Presidenziale si giustifica in ragione della considerazione secondo la quale i ricorrenti si troveranno nell'impossibilità materiale di presenziare alle prove in questione, con ulteriore perdita di possibilità di massimizzare le proprie *chances* nella prosecuzione dell'iter concorsuale.

Ebbene, le descritte previsioni determinano un grave pregiudizio nella sfera giuridica di parte ricorrente, la quale, in maniera del tutto illegittima, è stata esclusa dalla partecipazione alle prove scritte del concorso di cui è causa, in virtù della circostanza per la quale la stessa, pur avendo conseguito un punteggio pari o superiore a 60,00/100,00, non ha avuto riconosciuto il diritto alla prosecuzione nell'iter procedurale a causa dell'illegittima soglia di sbarramento prevista dal bando di concorso.

Gli atti impugnati sono illegittimi e gravemente lesivi delle posizioni giuridiche soggettive di parte ricorrente, che, conseguentemente, ne chiede l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, anche di carattere monocratico, per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

##### 1. – VIOLAZIONE DELL'ART. 400, CO. 11, DEL D. LGS. 297/1994

Come anticipato in punto di fatto, l'art. 6 del bando impugnato, sulla scorta della previsione di cui all'art. 8, comma 2, del D.M. n. 138/2017, ha incomprensibilmente limitato l'accesso alle prove scritte della procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici ai primi 8700 candidati, senza specificare che tra gli stessi dovessero comunque rientrare quanti avessero conseguito un punteggio pari o superiore a 60,00/100,00, oltre a tutti i candidati che avessero conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile e non anche.

Ebbene tale previsione, così articolata, contrasta con il chiaro disposto normativo rilevante sul punto, nonché, anche a prescindere dalle disposizioni applicabili, con i principi di ragionevolezza, buon andamento e non discriminazione che devono presiedere all'attività normativa.

In merito, è necessario osservare che i concorsi relativi al settore scolastico, tra i quali certamente rientra il concorso di cui è causa sono disciplinati specificamente dal Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*.

Tale testo nulla dispone specificamente in riferimento alle prove preselettive dei concorsi dei dirigenti scolastici, limitandosi a disciplinare i punteggi da applicare alle prove concorsuali dei concorsi del personale afferente alle amministrazioni scolastiche.

In particolare, con riferimento alle prove scritte – cui chiaramente possono equipararsi quelle preselettive – l'art. 400, comma 11, del D. Lgs. 297/1994 prescrive testualmente che solo *“l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva”*.

In altri termini, il chiaro dettato normativo, evidentemente applicabile al caso di specie, prescrive che l'ammissione alle prove concorsuali successive possa essere preclusa solo in presenza di una votazione inferiore ai 60/100 e non anche in virtù di illegittime soglie di sbarramento arbitrariamente ed irragionevolmente prescritte dall'Amministrazione al solo fine di sfoltire l'elevato numero di partecipanti alla procedura.

Per altro, appare chiara ed evidente l'applicabilità di una siffatta previsione alla fattispecie di cui è causa.

Ed invero, se, in riferimento alle prove scritte, il legislatore ha prescritto la necessità di consentire la prosecuzione dell'*iter* concorsuale a quanti hanno conseguito almeno la

sufficienza, il medesimo principio non può non trovare applicazione anche in seno allo svolgimento alle fasi concorsuali precedenti, ed in particolare alle prove preselettive, configurate in maniera tale da fungere al solo scopo di scremare la platea dei partecipanti alle vere prove concorsuali e non a quello – primario – di valutare l’effettiva capacità e competenza dei concorrenti rispetto alle mansioni che andrebbero a ricoprire ove dovessero risultare vincitori.

Tali prove, infatti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 3, del Bando, sono consistite in *“un test articolato in cento quesiti a risposta multipla [...] riferiti alle seguenti aree tematiche: normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto; modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali; processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano triennale dell’offerta formativa, all’elaborazione del Rapporto di autovalutazione e del Piano di miglioramento, nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio; organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica; organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico; valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici; elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica amministrazione e in danno di minorenni; contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali; sistemi educativi dei Paesi dell’Unione europea”*.

Il comma 4 della medesima disposizione ha previsto, poi, che *“I quesiti di cui al comma 3 sono estratti da una banca dati di 4000 quesiti resa nota tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero, almeno 20 giorni prima dell'avvio della prova preselettiva”*.

Le capacità richieste ai fini del superamento di tale prova, dunque, lungi dal testare le effettive abilità dirigenziali dei docenti coinvolti, erano – secondo quanto previsto dal bando – meramente mnemoniche e finalizzate unicamente a ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte.

I test preselettivi, infatti, per loro natura, non riescono per davvero a saggiare le competenze professionali dei candidati al concorso e dunque non possono essere configurati in maniera tale da impedire l'accesso al concorso ambito dai ricorrenti per il quale gli stessi posseggono tutti i requisiti di accesso.

Tali considerazioni, d'altronde, appaiono ancora più fondate, logiche e corrette ove si noti che per l'accesso alla procedura concorsuale in questione il Ministero ha già operato una significativa scrematura del numero dei partecipanti, atteso che la stessa, ai sensi dell'art. 3 del Bando di concorso, era riservata al *“personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato, confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, purché in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni”*, requisiti di cui la parte ricorrente risulta essere ovviamente in possesso.

Pertanto, non v'è chi non veda come, per effetto di tale illegittima previsione, i docenti ricorrenti siano rimasti irragionevolmente e ingiustamente esclusi dalla suddetta selezione, pur avendo già subito un significativo sbarramento al momento dell'accesso al concorso.

In altri termini, la previsione *de qua* ha nei fatti reso la procedura concorsuale di cui è causa irragionevolmente riservata, attesa l'esclusione dei ricorrenti, già dotati di requisiti molto stringenti, dalle effettive prove concorsuali, ovvero dalla partecipazione alle prove scritte, le prime effettivamente idonee a vagliare le specifiche caratteristiche professionali richieste.

Evidentemente, dunque, tale limitazione si è risolta, nella fattispecie di cui è causa, in una grave ed irragionevole disparità di trattamento tra i docenti in questione e coloro che, unicamente in virtù delle loro capacità mnemoniche ed a causa dell'elevato numero dei partecipanti alla procedura concorsuale sono riusciti a conseguire un punteggio minimo di 71,40, senza svolgimento di alcuna effettiva istruttoria ed in violazione degli obblighi procedurali a tal proposito insistenti sull'Amministrazione.

In altri termini, nel restringere irragionevolmente la platea dei partecipanti al pubblico concorso, la disposizione in esame del bando finirebbe per confliggere non solo con l'art. 3 Cost., ma anche con i principi enunciati dagli artt. 51 e 97 Cost.

Posto che, come si avrà modo di constatare nelle argomentazioni che seguono, il merito deve costituire il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale del comparto scolastico, la preclusione stabilita dall'art. 6 del bando di concorso contraddice tale finalità, impedendo sia di realizzare la più ampia partecipazione possibile, sia di assicurare condizioni di effettiva parità nell'accesso.

2. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, MANIFESTA ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, DIFETTO DI

ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DELL’ART. 35, COMMA 3, DEL D.LGS. 165/2001 –  
VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE

Alla luce delle svolte considerazioni, anche a non volere considerare il dato normativo *supra* richiamato, una previsione siffatta contrasta altresì direttamente con i fondamentali principi di ragionevolezza e di buon andamento dell’azione amministrativa per la loro arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza e dunque con le previsioni di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Sotto questa prospettiva, non può non notarsi come, ove l’Amministrazione resistente avesse voluto correttamente limitare la platea dei partecipanti alle prove scritte, in virtù di un paventato e non provato principio di economicità dell’azione amministrativa, avrebbe comunque dovuto tenere in considerazione tutti gli interessi in gioco, contemperando tale principio con altri principi di simil rango, pena la violazione dei principi di rango costituzionale *supra* richiamati.

Un tale contemperamento, d’altronde, è direttamente richiesto dall’art. 35, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui prevede che *“Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano [...]”* sia ai principi di *“[...] economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione”* sia all’*“adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire”*.

Coerentemente, alle medesime conclusioni è pervenuta la più autorevole Giurisprudenza amministrativa, la quale, sul punto, in un caso analogo a quello di cui è causa, in riferimento alle prove preselettive del concorso docenti, ha statuito che *“risponde ai ricordati canoni di logica e ragionevolezza - diversa essendo la ratio della preselezione, consistente non tanto nella valutazione comparativa delle capacità didattiche dei concorrenti, quanto, piuttosto, nell’esigenza, rispondente al fondamentale principio di celerità ed economicità dei procedimenti concorsuali (art.*

35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001: c.d., impropriamente, nuovo testo unico del pubblico impiego privatizzato) di “scrematura“ preliminare del numero dei concorrenti da valutare attraverso le prove selettive vere e proprie - che la soglia di ammissione a queste ultime sia costituita da un punteggio di mera sufficienza non qualificata, e cioè 30/50 nella fattispecie ( pari a 6/10 ) e non 35/50 come previsto dal bando [...]” (Cfr. Sentenza TAR TRENTO, N. 00336/2013 REG.PROV.COLL. - N. 00021/2013 REG.RIC.)

In altri termini, l’Amministrazione resistente non avrebbe potuto legittimamente escludere gli odierni ricorrenti dalla partecipazione alle prove scritte, in nome di un principio di economicità e celerità dei procedimenti concorsuali che, in tal caso, deve incontrovertibilmente essere temperato con altri principi costituzionali sul punto prevalenti – quali quelli del buon andamento, logicità e ragionevolezza dell’attività amministrativa – che impongono comunque di verificare il possesso degli specifici requisiti professionali relativi alle mansioni richieste.

Ed ancora, occorre osservare che le argomentazioni sin qui svolte risultano essere ancora più fondate ove si noti che la prova in questione, avente ad oggetto un test a risposta multipla, non è stata – né avrebbe potuto essere – adeguata rispetto alle esigenze di valutazione della professionalità dei candidati concorrenti, ove, invece, “nel settore della scuola le prove di esame degli aspiranti all’insegnamento devono essere volte alla valutazione della preparazione conseguita e della capacità professionale del futuro docente, che evidentemente non si esprimono con semplici conoscenze nozionistiche (queste sole accertabili mediante i quesiti a risposta multipla che formano oggetto delle prove preselettive) ma nella formazione culturale del candidato, all’interno della quale è possibile accertare le sue capacità di pensiero, di critica, di espressione [...]” Pertanto, lo sbarramento imposto dal Bando di concorso, così per come formulato ha finito “dunque, per favorire illogicamente soltanto i candidati più preparati dal punto di vista nozionistico, restando così preclusa la possibilità di valutare le capacità professionali di numerosi altri candidati, forse più

*dotati dal punto di vista culturale e didattico*". (Cfr. Sentenza TAR TRENTO, N. 00336/2013 REG.PROV.COLL. - N. 00021/2013 REG.RIC.)

Negli stessi termini, se non anche in maniera più incisiva, codesto Ecc.mo Tribunale, in un caso analogo, ha ritenuto che “[...] appare del tutto ingiustificato ed irragionevole per le dette prove in cui il bando ha previsto lo stesso punteggio di 35/50, equivalente appunto a sette decimi [...] sotto il delineato profilo della manifesta arbitrarietà ed illogicità, oltre che irragionevolezza nella disposizione recata dall’art. 5, comma 6 del bando di concorso, nella parte in cui ha fissato in 35/50 il punteggio di superamento della prova preselettiva, che oltre tutto, come espressamente previsto dallo stesso comma, “non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”. E la censura merita condivisione per tale aspetto, [...], secondo cui la prova non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo come fine quello di sfoltire la platea degli stessi [...] Data la funzione di sfoltimento dell’accesso alle prove scritte ed orali preordinata dalle prove preselettive, come peraltro evidenziato dagli stessi ricorrenti che hanno fatto riferimento anche all’art. 1, comma 2 del Regolamento sui concorsi laddove sancisce il principio di economicità dell’operato dell’Amministrazione che può ricorrere all’ausilio di mezzi automatizzati di preselezione dei candidati, ben diversa sarebbe dovuta essere la modalità di valutazione dei test, potendo limitarsi l’Amministrazione a stabilire una soglia minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato detta soglia, come peraltro viene effettuato in molte procedure concorsuali, dove essa non concorre a formare il punteggio finale del candidato, esattamente come avviene nel caso in esame”. (Cfr. TAR Lazio, Sentenza n. 05711/2014 REG.PROV.COLL. - N. 00914/2013 REG.RIC.).

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale delineato, pertanto, è evidente l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, i quali hanno comportato l’illegittima, ingiusta ed ingiustificabile esclusione dei docenti ricorrenti, i quali hanno indubbiamente dimostrato la loro idoneità alla prosecuzione nell’iter concorsuale e

malgrado ciò sono stati esclusi dalla partecipazione alla prova scritta fissata per il prossimo 18 ottobre p.v.

### 3. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE ARTICOLI 3, 34, 38 E 97 DELLA COSTITUZIONE

La contestata limitazione prevista dall'art. 6 del bando impugnato si traduce anche in una palese violazione del principio del *favor participationis*.

Sotto questo profilo, emerge con evidenza l'illegittimità per eccesso di potere in cui è incorsa la Pubblica Amministrazione resistente nella misura in cui ha previsto un requisito contrario alle rilevanti disposizioni legislative, così impedendo agli odierni ricorrenti di proseguire nell'iter concorsuale e partecipare alle prove scritte.

Preliminarmente occorre sottolineare che il principio del pubblico concorso non è solo un principio interno all'organizzazione amministrativa e, in quanto tale, funzionale al buon andamento e all'imparzialità dell'Amministrazione stessa, ma è anche uno strumento per dare attuazione ai diritti fondamentali della persona.

È, dunque, evidente che il rispetto del principio *de quo* da parte della Pubblica Amministrazione rappresenta nient'altro che la concreta attuazione dei principi fondamentali di cui agli artt. 3, 34, 38 e 97 Cost.

Pertanto, l'irragionevole limitazione della platea dei partecipanti operata nel caso di specie viola non solo lo spirito su cui si fonda l'indizione di un pubblico concorso, ma – paradossalmente – arreca anche un danno alle stesse Istituzioni scolastiche, le quali conservano l'interesse a che la procedura concorsuale selezioni i soggetti con la migliore professionalità, in condizioni di uguaglianza.

A fronte di ciò, è dunque necessario che l'Amministrazione uniformi il proprio operato all'esigenza di dare concreta attuazione all'insieme dei richiamati principi fissati dalla Costituzione e dal legislatore, posto che, in caso contrario, ci troveremmo di fronte ad un inammissibile comportamento discriminatorio ai danni degli odierni ricorrenti, i

quali hanno comunque dimostrato di essere idonei alla prosecuzione dell'iter concorsuale.

Ed invero, come di recente statuito dal Consiglio di Stato con l'Ordinanza n. 5134/2018, configurare un concorso come concorso riservato, aperto solo a determinati candidati, selezionati oltretutto in base a circostanze casuali, quali quelle *supra* descritte, ha contribuito *“ad un risultato contrario anzitutto all'art. 97 comma 3 della Costituzione, per cui le assunzioni dei dipendenti pubblici avvengono di regola mediante pubblico concorso”*.

Ed invero, si ribadisce che, nel caso di specie, l'Amministrazione ha affidato la selezione dei docenti da ammettere allo svolgimento delle effettive prove concorsuali ad un mero sistema automatizzato e all'effettivo numero di partecipanti al test preselettivo, senza saggiare alcuna delle capacità professionali degli odierni ricorrenti.

La gravità di tale illegittimità, poi, emerge con ancora più evidenza ove si noti che la verifica del possesso di requisiti di idoneità allo svolgimento della professione di dirigente scolastico è stata demandata ad un sistema automatizzato, con evidente violazione del principio del *favor participationis*, che sancisce l'obbligo per la P.A. di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative prive di una seria ratio giustificativa.

A tal proposito, sulla valenza di detto principio, è intervenuta la giurisprudenza amministrativa, rilevando che *"in tema di concorso a posti di pubblico impiego, il detto principio generale del favor participationis comporta l'obbligo per l'Amministrazione, di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non trovino riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste, che comunque non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa. Ration per cui le cause di esclusione da un concorso a posti di pubblico impiego (cui possono essere parificate quelle di omessa valutazione dei titoli) devono essere interpretate restrittivamente, con divieto di interpretazione analogica e le clausole di*

*dubbia interpretazione devono essere interpretate in ossequio al principio del favor participationis"* (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II, sentenza 2 aprile 2013, n. 3238).

Da quanto sopra, ne deriva l'obbligo in capo all'Amministrazione resistente, di provvedere al riconoscimento in favore di parte ricorrente del diritto a partecipare alle prove scritte del concorso a Dirigente Scolastico, fissate per il prossimo 18/10/2018.

#### IN VIA ISTRUTTORIA

Parte ricorrente, a mezzo dei sottoscritti procuratori, ha richiesto all'Amministrazione resistente di acquisire le generalità e l'indirizzo di residenza dei controinteressati.

A tale istanza, alla data di proposizione del ricorso, non è stato dato riscontro.

Stante l'impossibilità di conoscere l'identità delle suddette persone, si rende necessario che Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo, al fine di instaurare il regolare contraddittorio, disponga che l'Amministrazione resistente fornisca i dati identificativi dei controinteressati, così come richiesti con regolare istanza versata in atti.

Ovvero, autorizzare questa parte ricorrente, stante la numerosità dei potenziali controinteressati, a notificare il presente ricorso a mezzo pubblici proclami ex artt. 41 e 52 c.p.a.

#### SUL PERICULUM IN MORA

Le ragioni in diritto rendono palese la sussistenza del *fumus boni iuris*.

Inoltre, dalle considerazioni che precedono emerge come, nella fattispecie oggetto dell'odierno giudizio, sussistano le ragioni di estrema gravità e urgenza che legittimano la richiesta adozione della misura interinale cautelare e provvisoria che permetta all'odierna parte ricorrente di ottenere la partecipazione alle prove scritte della procedura concorsuale di interesse fissate per il 18 ottobre p.v., anche, ove necessario, mediante la rettifica dei provvedimenti relativi alla lista dei concorrenti ammessi alle medesime.

L'estrema gravità ed urgenza è, invero, giustificata dalla circostanza secondo la quale ove codesto Ecc.mo Presidente non dovesse emettere la richiesta misura cautelare, parte ricorrente subirebbe un danno grave e irreparabile, posto che alla stessa verrebbe definitivamente preclusa la possibilità di partecipare alle prove scritte fissate per il 18 ottobre p.v. e, quindi, di proseguire nell'*iter procedurale* con ulteriore perdita di *chance* di risultare vincitore dello stesso.

L'ingiusta esclusione in parola è dunque destinata a causare un danno alla carriera, e quindi alla vita del ricorrente, di portata davvero incalcolabile e oggettivamente irreparabile, in considerazione delle variabili (anche e soprattutto in termini di perdita di future ulteriori *chance*) che essa inevitabilmente comporta.

In considerazione di ciò e dell'imminenza delle prove *de quibus*, previste per il 18 ottobre 2018, si chiede la concessione della misura cautelare monocratica nella forma, preferibilmente, dell'ammissione con riserva di parte ricorrente alla partecipazione alle stesse.

Per le stesse ragioni, si ritiene che sussistano i presupposti per invocare la concessione della misura cautelare, anche nella forma dell'istanza di abbreviazione dei termini ai sensi dell'art. 53 c.p.a.

È appena il caso di rammentare come, nel processo amministrativo, lo strumento cautelare sia volto ad impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal provvedimento o dal comportamento lesivo dell'amministrazione, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio. Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non soltanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa non ha infatti funzione di accertamento o di anticipazione satisfattiva della pretesa fatta valere dalla parte che richiede la misura, bensì appunto di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale (c.d. funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del più volte menzionato principio di

pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile fra l'altro dagli artt. 24 e 113 Cost., nonché dal principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost., 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Orbene, non appare inoltre secondario soggiungere che, ove non si condannasse interinalmente l'Amministrazione resistente all'ammissione di parte ricorrente allo svolgimento delle prove scritte fissate per il 18/10/2018, nelle more del giudizio di merito, o cautelare ordinario, parte ricorrente perderebbe definitivamente la possibilità di proseguire nell'*iter* procedurale che, con tutta probabilità, verrebbe bandito nuovamente fra non meno di 6 anni.

Le considerazioni testé espresse rendono altresì evidente l'esistenza degli elementi di estrema gravità ed urgenza che costituiscono il presupposto delle misure cautelari monocratiche di cui all'art. 56 c.p.a., che si chiede vengano concesse, preferibilmente, mediante l'ordine, al MIUR, di disporre l'immediata ammissione, con riserva, del ricorrente al concorso in questione.

Donde l'estrema gravità ed urgenza, necessarie per richiedere la misura cautelare monocratica in esame.

Tutto ciò premesso,

VOGLIA L'ILLMO PRESIDENTE DEL

TAR LAZIO - ROMA

stanti i presupposti di estrema gravità e urgenza di cui si è dato conto, *contrariis reiectis*, accogliere il presente ricorso in ogni sua parte con conseguente annullamento degli atti indicati in epigrafe, adottare un provvedimento cautelare monocratico nonché un provvedimento di abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a. e, per l'effetto, permettere all'odierna parte ricorrente di partecipare alle prove scritte del concorso di cui è causa fissate per il 18 ottobre 2018 ordinando, a tal fine, all'Amministrazione di porre in essere qualsiasi tipo di misura idonea.

VOGLIA L'ECC.MO TAR LAZIO - ROMA

- in via cautelare, sospendere i provvedimenti meglio individuati in epigrafe e, per l'effetto, ammettere parte ricorrente, a partecipare alle prove scritte del concorso indicato in epigrafe, ordinando all'Amministrazione resistente di porre in essere qualsiasi tipo di misura idonea a consentirne l'accesso;

- nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e condannare l'Amministrazione all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente alle prove scritte della procedura selettiva in esame.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

Vertendosi in materia di pubblico impiego il contributo unificato è dovuto nella misura di € 325,00.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari

Roma, 26 settembre 2018

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale